

Pieve di Soligo, 14.01.2021

Circolare n. 1

OGGETTO: Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 pubblicata nella G.U. n.322 del 30.12.2020). Altre novità del periodo.

Riportiamo nella tabella sottostante le principali novità di carattere, prevalentemente, fiscale introdotte dalla legge di bilancio 2021. Le novità sono tutte già in vigore dal 01/01/2021, salvo quando segnalato; i commi citati sono tutti compresi nell'articolo 1 della legge stessa:

Indice:

| | |
|--|---------|
| Proroga del credito d'imposta per beni strumentali nuovi..... | pag. 2 |
| Iva al 10% per piatti pronti da asporto | pag. 3 |
| Registrazione delle fatture per i contribuenti trimestrali | pag. 3 |
| Divieto di emissione della FE per chi invia i dati al sistema tessera sanitaria | pag. 3 |
| Imposta di bollo sulle fatture elettroniche | pag. 3 |
| Abolizione esterometro dal 2022 | pag. 4 |
| Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi | pag. 5 |
| Esenzioni contributive per coltivatori..... | pag. 5 |
| Percentuali compensazione cessione di animali vivi | pag. 5 |
| Credito imposta locazioni per agenzie di viaggio..... | pag. 5 |
| Proroga del "bonus pubblicità" | pag. 6 |
| Proroga detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico, ecc | pag. 6 |
| Proroga "super-bonus" del 110% | pag. 6 |
| Bonus "risparmio risorse idriche" | pag. 7 |
| Credito di imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua potabile | pag. 7 |
| Proroga del rilascio di garanzie pubbliche per finanziamenti bancari | pag. 8 |
| Nuova indennità straordinaria per i lavoratori autonomi..... | pag. 8 |
| Esonero temporaneo pagamento contributi per lavoratori autonomi e professionisti | pag. 9 |
| Contributo al locatore per la riduzione canone di locazione | pag. 9 |
| Applicazione della cedolare secca per locazioni brevi | pag. 9 |
| Proroga agevolazioni Sud | pag. 9 |
| Proroga moratoria per il rimborso dei finanziamenti | pag. 9 |
| Proroga dell'agevolazione per il rafforzamento patrimoniale delle società di capitale..... | pag. 9 |
| Proroga del credito d'imposta per attività di R&S | pag. 9 |
| Agevolazioni imprenditoria femminile | pag. 10 |
| Contributo per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri | pag. 10 |
| Riduzione delle perdite di società di capitali | pag. 10 |
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | pag. 11 |
| Rivalutazione dei beni d'impresa anche per immobilizzazioni immateriali | pag. 11 |
| Contributi nuova "Sabatini" | pag. 11 |
| Piattaforma per compensazione crediti/debiti..... | pag. 11 |
| Contrasto alle frodi per utilizzo di un falso plafond IVA | pag. 11 |
| Utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro | pag. 11 |
| Lotteria degli scontrini (con proroga) e "cashback" | pag. 11 |
| Aumento della detrazione per spese veterinarie | pag. 12 |
| Altre novità | pag. 12 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| <p>Proroga, con modifiche, del credito d'imposta per beni strumentali nuovi (ex superammortamento e iperammortamento)</p> | <p>Viene prorogato, con alcune modifiche, fino al 31 dicembre 2022, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati da imprese e professionisti (per i professionisti l'agevolazione vale solo per l'acquisto di beni NON Industria 4.0). In particolare, sono agevolati con un credito d'imposta, gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, oppure entro il 30.06.2023 se il relativo ordine viene accettato dal venditore entro il 31/12/2022 e se, sempre entro il 31/12/2022, sono stati pagati acconti pari almeno al 20% del costo d'acquisto. Si ricorda che per gli investimenti effettuati con contratto di leasing, il costo è quello sostenuto dal locatore (concedente) per l'acquisto dei beni.</p> <p>La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.</p> <p>L'agevolazione riguarda gli investimenti, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, con esclusione dei beni di cui all'art. 164 c.1 del DPR 917/86 (tra cui le autovetture), dei fabbricati e dei beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.</p> <p>Adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. <u>Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative¹.</u> • per gli investimenti in beni Industria 4.0, è necessario produrre una <u>perizia asseverata</u>, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da poter essere inclusi negli elenchi degli allegati A e B e che gli stessi sono interconnessi al sistema di gestione aziendale. La perizia può essere sostituita da una autodichiarazione resa dal legale rappresentante (ai sensi del D.P.R. 445/2000), per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000 euro. • i beni agevolati non possono essere ceduti a titolo oneroso, o destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione; in caso contrario, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto, con l'esclusione del relativo costo dall'originaria base di calcolo. • al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia dell'agevolazione relativa agli investimenti in beni Industria 4.0, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico con modalità stabilite da un decreto del Ministero stesso. <p>Utilizzo del credito d'imposta: può essere utilizzato <u>a decorrere dal periodo d'imposta di entrata in funzione dei beni (o, per i beni Industria 4.0, dal periodo d'imposta di interconnessione dei beni)</u>, esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, per i quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.</p> <p>I codici tributo da utilizzare (stabiliti con la risoluzione n. 3/2021) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6935 per i beni NON industria 4.0; • 6936 per i beni materiali Industria 4.0 • 6936 per i beni immateriali Industria 4.0 <p>Per completezza, riportiamo qui sotto anche i codici tributo da utilizzare <u>per gli investimenti effettuati nel 2020 ed agevolabili con il precedente credito d'imposta (L. 160/2019)</u>, anch'essi stabiliti con la risoluzione sopra citata:</p> | <p>c. 1051-1064</p> |
|---|---|---------------------|

¹ per gli investimenti in beni **NON** industria 4.0, il riferimento da riportare è il seguente: L.178/2020 art. 1 commi 1054 e 1055; per gli investimenti in beni industria 4.0: L.178/2020 art. 1 commi 1056, 1057 e 1058

| | | |
|--|---|--|
| | <p>6932 per i beni NON industria 4.0, 6933 per i beni materiali Industria 4.0 6934 per i beni immateriali Industria 4.0.</p> <p>Il credito d'imposta L. 160/2019, è utilizzabile in cinque quote annuali (o tre quote per i beni immateriali 4.0) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione del bene, e quindi già da gennaio 2021.</p> <p>Per entrambi i crediti d'imposta, l'anno da indicare in F24 è quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene.</p> <p>Di seguito una tabella che riassume le caratteristiche del "nuovo" credito d'imposta per gli anni 2021/22.</p> | |
|--|---|--|

**TABELLA RIASSUNTIVA DEL CREDITO IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI
(EX SUPER/IPER AMMORTAMENTO)**

| Tipologia di investimento | Periodo di investimento | Importo dell'investimento | Percentuale del credito d'imposta |
|--|-------------------------|---|-----------------------------------|
| Beni materiali rientranti nel modello Industria 4.0 di cui all'allegato A (ex iperammortamento) | 16.11.2020-31.12.2021* | Fino a € 2,5 ML€ | 50% |
| | | Da 2,5 a 10 ML€ | 30% |
| | | Da 10 a 20 ML€ | 10% |
| | 01.01.2022-31.12.2022** | Fino a € 2,5 ML€ | 40% |
| | | Da 2,5 a 10 ML€ | 20% |
| | | Da 10 a 20 ML€ | 10% |
| Beni immateriali rientranti nel modello Industria 4.0 di cui all'allegato B (ex iperammortamento) | 16.11.2020-31.12.2022** | Fino a 1 ML€ | 20% |
| Beni DIVERSI da quelli industria 4.0 (ex superammortamento) | 16.11.2020-31.12.2021* | Fino a 2 ML€ per i beni materiali e fino a 1 ML€ per i beni immateriali | 10%*** |
| | 01.01.2022-31.12.2022** | | 6% |
| *oppure entro il 30/06/2022, avendo l'accettazione dell'ordine ed il pagamento del 20% di acconto entro il 31/12/2021 | | | |
| ** oppure entro il 30/06/2023, avendo l'accettazione dell'ordine ed il pagamento del 20% di acconto entro il 31/12/2022 | | | |
| *** la misura del credito d'imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile | | | |

| | | |
|--|--|---------|
| Iva al 10% per piatti pronti da asporto o consegna a domicilio | Viene precisato che <u>va applicata l'aliquota del 10% alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti</u> , arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro <u>consegna a domicilio o dell'asporto</u> . | c. 40 |
| Registrazione delle fatture per i contribuenti trimestrali | I soggetti che liquidano l'iva trimestralmente, <u>possono</u> annotare le fatture nel registro delle vendite, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni, e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni . Fino ad oggi, la registrazione delle fatture emesse, doveva essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. | c. 1102 |
| Divieto di emissione della fattura elettronica per chi invia i dati al sistema tessera sanitaria | Viene prorogato anche al 2021 <u>il divieto</u> , per i soggetti ² tenuti all'invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), di emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts stesso. | c.1105 |
| Imposta di bollo sulle fatture elettroniche | Per le fatture elettroniche resta obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo, il cedente del bene o il prestatore del servizio, <u>anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto</u> . | c. 1108 |

² tra i quali ricordiamo: farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate, iscritti all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, parafarmacie, ottici, iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici sanitari di radiologia medica, biologi, fisioterapisti, igienisti dentali

| | | |
|---|--|---------------------|
| | <p>Ricordiamo, a proposito di imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che dal 01/01/2021, prende avvio la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche da parte dell'Agenzia delle entrate, in base alla quale l'Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all'integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo Sdl "che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta".</p> <p>Il cedente/prestatore verrà informato con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre e, nel caso in cui egli ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo.</p> <p><u>Le scadenze di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, per l'anno 2021, sono le seguenti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • primo trimestre: 31/05/2021 • secondo trimestre: 30/09/2021 • terzo trimestre: 30/11/2021 • quarto trimestre: 28/02/2022 <p>Resta sempre possibile il versamento dell'imposta di bollo, senza applicazione di interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, <u>nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi 250 euro;</u> • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al <u>terzo trimestre</u> solare dell'anno di riferimento, <u>nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno non superi, complessivamente, 250 euro.</u> | |
| <p>Comunicazione al SDI delle fatture da e verso l'estero, mediante il tracciato della fattura elettronica; abolizione dell'esterometro dal 2022</p> | <p>Viene previsto che i dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022, siano trasmessi telematicamente al SDI utilizzando il tracciato della fattura elettronica con i relativi nuovi codici "tipo-documento" TD17-TD18-TD19³ e contestuale integrazione per reverse charge (non più cartacea, ma elettronica) delle fatture. Gli stessi dati, quindi, non verranno più trasmessi mediante l'esterometro, che sarà di fatto abolito dal 01/01/2022.</p> <p>Per quanto riguarda i <u>termini di trasmissione</u> telematica dei dati predetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte (fatture attive) nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato sarà effettuata entro i termini di emissione delle fatture (quindi, in genere, entro 12gg) o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (compilando il campo del codice univoco con xxxxxxxx); b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute (fatture passive) da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sarà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione^{4 5}. Dovrà quindi essere | <p>c. 1103-1104</p> |

³ **TD17:** integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero; **TD18:** integrazione per acquisto di beni intracomunitari; **TD19:** integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (beni diversi da acquisti intra o da importazioni, come ad esempio beni già presenti nel territorio italiano, acquistati da soggetti esteri identificati in Italia)

⁴ segnaliamo che il nuovo termine di trasmissione telematica dei dati delle fatture d'acquisto da soggetti esteri, comportando la contestuale integrazione della fattura e la registrazione della stessa sui registri vendite/acquisti (doppia registrazione da reverse charge), è un termine più breve rispetto a quello di registrazione delle fatture di acquisto da fornitori italiani (dettato dall'art. 25 del DPR 633/72): quest'ultimo infatti impone di registrare le fatture di acquisto prima del termine della liquidazione periodica nella quale si esercita il diritto alla detrazione dell'iva o, al limite, entro la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva dell'anno di riferimento.

⁵ l'Agenzia richiede, nella compilazione del campo "data", di indicare:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni o di servizi intracomunitari (a titolo informativo, segnaliamo che queste stesse indicazioni per la data da indicare, valgono per il tipo documento TD16 – acquisti in reverse charge interno);

| | | |
|--|---|--------------|
| | <p>predisposto un documento informatico, mediante il tracciato della fattura elettronica, utilizzando i nuovi codici “tipo-documento” TD17, TD18, TD19, attualmente ancora facoltativi.</p> <p>Ricordiamo, infine, i termini previsti dalla normativa per l’effettuazione, in generale, dell’integrazione da reverse charge:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>il giorno 15 del mese successivo all’arrivo della fattura</u>, per le fatture UE da integrare (articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 e articolo 46, D.L. 331/1993) ➤ <u>il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione ai fini Iva</u>, per gli acquisti di servizi generali da prestatori extra UE (articolo 21, comma 4, lettera d, D.P.R. 633/1972). <p>Le sanzioni previste saranno le seguenti: dal 1° gennaio 2022, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, si applica la sanzione amministrativa di € 2 per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione viene ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze precedentemente indicate, ovvero se, in caso di trasmissione di dati errati, e nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p> | |
| Nuove sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici | <p>Viene previsto un nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni degli adempimenti di memorizzazione (nella memoria del registratore di cassa telematico) e di trasmissione telematica dei corrispettivi; si riportano le più importanti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le violazioni che consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, oppure nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, <u>la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso</u>. La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. • in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verifica periodica degli stessi strumenti, nei termini previsti dalla legge, si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 (sempre se non si siano verificate omesse annotazioni). • in caso di omessa o tardiva trasmissione, oppure di trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, <u>e che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo</u>, si applica la sanzione amministrativa in misura fissa di € 100 per ciascuna trasmissione. | c. 1109-1114 |
| Esonero contributivo coltivatori agricoli con meno di 40 anni | <p>E’ prorogata l’agevolazione, già prevista dalla legge di bilancio 2020, che prevede a favore dei giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.</p> | c. 33-38 |
| Esenzione Irpef coltivatori diretti e IAP | <p>Viene estesa a tutto il 2021 l’esenzione totale ai fini IRPEF per i redditi dominicali/ agrari dei coltivatori diretti/IAP, iscritti nella previdenza agricola</p> | |
| Percentuali compensazione cessione di animali vivi | <p>Anche per tutto il 2021, le percentuali di compensazione⁶ applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate rispettivamente <u>in misura non superiore al 7,7 e all’8% con decreto da pubblicare entro il 31/01/2021</u>.</p> | c. 39 |
| Credito imposta locazioni per agenzie di viaggio | <p>Viene esteso il credito d’imposta sui i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, (già istituito dal DL 34/2020 “rilancio”), alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Il credito spetta sino al 30/04/2021, in luogo del precedente termine fissato al 31 dicembre 2020.</p> | c.602 |

- la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-comunitari o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano (si veda, anche per la compilazione degli altri campi del tracciato xml in questi casi specifici, la “Guida alla compilazione delle FE” pubblicata dall’Agenzia alle pagg. 10 e seguenti).

⁶ sono interessati alla norma, i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972, che quindi determinano l’Iva pagata ai fornitori per le cessioni di bovini e suini vivi, con modalità forfetaria (e non analitica)

| | | |
|--|--|-----------------|
| <p>Proroga, con modifiche, del "bonus pubblicità"</p> | <p>Il bonus pubblicità (credito d'imposta) per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 e 2022, viene concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Non viene quindi più utilizzato il metodo di calcolo "incrementale" sugli investimenti dell'anno precedente.</p> <p><u>La proroga, tuttavia, vale solo per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (e non più, quindi, per investimenti effettuati in emittenti radio-televisive locali, analogiche o digitali).</u></p> <p>Restano immutati gli adempimenti: va inviata telematicamente la "prenotazione" del bonus nel mese di marzo di ogni anno e, a saldo di quanto effettivamente speso, va inviata una comunicazione, in forma di dichiarazione sostitutiva, nel mese di gennaio dell'anno successivo.</p> | <p>c. 608</p> |
| <p>Proroga detrazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico, sismabonus, bonus mobili, facciate e bonus verde</p> | <p>Vengono prorogate anche per l'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del 65%/50% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus), comprese le detrazioni per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; • la detrazione del 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di "ristrutturazione edilizia" (articolo 16-bis, c.1, DPR 917/86). Tale detrazione spetta anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; • la detrazione del 50% per il "bonus mobili", il cui massimale di spesa <u>viene aumentato da € 10.000 a € 16.000</u>, per i soggetti che nel 2021 sostengono spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni), <u>per arredare l'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio</u>, (gli interventi edilizi devono essere stati iniziati dal 01/01/2020 in poi); il bonus mobili spetta anche se vengono effettuati interventi "sismabonus", ordinari o inseriti nel 110%; • la detrazione del 90% del "bonus facciate" per spese sostenute per sulle strutture opache della facciata dell'immobile, su balconi/fregi/ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero/restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate)⁷; • la detrazione del "bonus verde" per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (detrazione del 36% su una spesa massima di € 5.000). | <p>c. 58-65</p> |
| <p>Proroga "superbonus" del 110%</p> | <p>Viene prorogata fino a giugno 2022⁸ la detrazione del 110% "superbonus" per gli interventi di <u>efficienza energetica</u> e <u>antisismici</u> effettuati sugli edifici a partire dal 01/07/2020. La detrazione avviene sempre in 5 quote annuali di pari importo, con l'eccezione della detrazione relativa alle spese sostenute nel 2022 che potrà essere recuperata in 4 quote annuali di pari importo. Confermata sia la possibilità di effettuare lo "sconto in fattura" o, in alternativa, la "cessione del credito".</p> <p>NOVITA':</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ viene esteso il superbonus anche alle persone fisiche (che non operano nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione), per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. ▪ vengono inseriti, fra gli interventi "trainanti", (come categoria degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della | <p>c. 66-69</p> |

⁷ l'agevolazione spetta anche per edifici situati in zone assimilabili alle zone A e B, in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali; in tal caso, l'assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale è ubicato l'immobile oggetto dell'intervento, deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dagli enti competenti

⁸ tale termine viene ulteriormente prorogato per gli interventi effettuati dai condomini per i quali, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo: in tal caso, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022; viene disposta la proroga anche per gli interventi quelli effettuati dagli IACP (istituti autonomi case popolari), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo: in tal caso la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023

| | | |
|--|---|--|
| | <p>superficie disperdente lorda), gli interventi di coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rientrano fra gli interventi “trainati” anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se in favore di persone con più di 65 anni) e quelli per l’installazione di impianti fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. ▪ per gli interventi di installazione di infrastrutture (colonnine) per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta con i seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: <ul style="list-style-type: none"> ○ € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; ○ € 1.500 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; ○ € 1.200 per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine. ▪ vengono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. ▪ viene specificato che un’unità immobiliare, sita all’interno di edifici plurifamiliari⁹, può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: <ul style="list-style-type: none"> ➢ impianti per l’approvvigionamento idrico; ➢ impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; ➢ impianto di climatizzazione invernale ▪ per gli interventi soggetti alla detrazione del 110%, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. ▪ in riferimento ai requisiti delle polizze assicurative dei professionisti che asseverano i lavori soggetti al 110% (lett. q dell’art. 66), possono essere sufficienti le polizze già in essere purché abbiano alcuni requisiti¹⁰; <u>se non li hanno, il professionista potrà sottoscrivere una nuova polizza.</u> <p style="text-align: center;">✓</p> | |
| <p>Bonus “risparmio risorse idriche”</p> | <p>Alle persone fisiche residenti in Italia viene concesso (fino ad esaurimento delle risorse disponibili), un “bonus idrico” pari a € 1.000, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto¹¹ • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua¹² <p>effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p> | <p>c. 61-65</p> <p>Attivazione del bonus con apposito decreto entro 60gg</p> |
| <p>Credito di imposta per sistemi di</p> | <p>Viene riconosciuto un credito di imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio dell’acqua potabile per le spese sostenute da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone fisiche, | <p>c. 1087-1089</p> |

⁹ ricordiamo che il superbonus può essere applicato, oltre che alle parti comuni condominiali, anche a singole abitazioni presenti in edifici condominiali o plurifamiliari (es. una villetta a schiera) ma, in quest’ultimo caso, solo se le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso vanno verificate la contestuale sussistenza del requisito della indipendenza funzionale e la presenza di un accesso autonomo dall’esterno.

¹⁰ i requisiti della polizza sono i seguenti: a) la polizza non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) la polizza deve prevedere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) la polizza deve garantire, se in operatività di “claims made” (ovvero di copertura assicurativa non quando il professionista commette l’errore ma quando riceve richiesta di risarcimento da parte del cliente, il che può accadere anche tempo dopo la commissione dell’errore), una ultrattività (la polizza deve cioè coprire richieste di risarcimento successive alla scadenza del contratto) pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività, e una retroattività (deve coprire errori posti in essere prima della firma del contratto) pari anch’essa ad almeno cinque anni, a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

¹¹ in particolare: vasi in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le spese per le opere idrauliche e murarie collegate e per lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

¹² in particolare: fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le spese per le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e per lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

| | | |
|---|--|--|
| <p>filtraggio dell'acqua potabile</p> | <ul style="list-style-type: none"> • soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, <p>Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale • e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, <p>per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Come già accade per gli interventi edilizi per il risparmio energetico, le informazioni sugli interventi effettuati per ottenere il nuovo credito d'imposta, dovranno essere trasmesse in via telematica all'ENEA.</p> <p>Un provvedimento da emanarsi entro 30gg definirà le modalità di utilizzo dell'agevolazione in oggetto.</p> | |
| <p>Proroga del rilascio di garanzie pubbliche per finanziamenti bancari (art. 1 e 13 del decreto 24/2020 "liquidità")</p> | <p>Viene stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il prolungamento, fino a 15 anni (precedentemente la durata massima era di 10 anni), della durata dei finanziamenti concessi fino a 30.000, garantiti al 100% dal Fondo centrale di garanzia per le PMI (piccole e medie imprese), concessi in favore di PMI a seguito dell'emergenza COVID-19 (art. 13 del DL "liquidità"). Il beneficiario dei finanziamenti già concessi al 01/01/2021, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il solo adeguamento del tasso d'interesse applicato in relazione alla maggiore durata del finanziamento. • la proroga fino al 30/06/2021 della possibilità di ottenere i finanziamenti garantiti al 100% dal fondo centrale di garanzia, di cui al punto precedente. <p>Viene altresì prorogata, fino al 30.06.2021 (la precedente scadenza era il 31.12.2020) la concessione da parte di SACE spa, di garanzie (fino al 90%) a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da concedere, alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza COVID-19 (art. 1, DL n. 23/2020 "liquidità").</p> | <p>c. 216-218 244-247</p> <p>206-209</p> |
| <p>Nuova indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata</p> | <p>Viene istituita (in via sperimentale), per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei <u>lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS</u>, che esercitano attività diverse dall'esercizio di imprese commerciali, per sei mensilità e di importo pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito. L'importo riconosciuto non può, in ogni caso, superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 euro mensili.</p> <p>I requisiti richiesti ai soggetti beneficiari sono i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (<i>requisito che deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità</i>); 2) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza (<i>requisito che deve essere mantenuto anche durante la percezione dell'indennità</i>); 3) aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% per cento della media dei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda; 4) aver dichiarato nell'anno precedente un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato con l'indice Istat 5) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 6) possedere una partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale. <p>La domanda va presentata in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, allegando un'autocertificazione dei redditi prodotti (i quali saranno verificati dall'Agenzia delle entrate). <u>La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio</u>. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.</p> | <p>c. 386-401</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | L'erogazione dell'indennità, infine, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. | |
| Esonero temporaneo pagamento contributi per lavoratori autonomi e professionisti | Viene previsto l'esonero parziale temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che: <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro b) abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33 per cento. L'esonero è previsto per l'anno 2021, nei limiti dei fondi accantonati presso il Ministero del lavoro. | c. 20-22 Attuazione mediante un successivo decreto da pubblicare |
| Contributo al locatore per la riduzione canone di locazione | Viene attivato un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, in favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo (che costituisca abitazione principale dell'inquilino), ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa ¹³ , in caso di riduzione del canone di locazione. Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il locatore dovrà comunicare, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo. | c. 381-384 Un provvedimento stabilirà le modalità attuative |
| Applicazione della cedolare secca per locazioni brevi (30gg) per non più di quattro appartamenti; forma imprenditoriale per gli altri casi | Il regime fiscale delle locazioni brevi (con l'applicazione della cedolare secca al 21%, come previsto dall'art. 4 DL 50/2017), con effetto dal periodo d'imposta 2021 , viene riconosciuto <u>solo nel caso in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.</u> <u>Negli altri casi</u> , a fini della tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Tali disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da locare. | c. 595-597 |
| Proroga agevolazioni Sud | Viene prorogato al 31/12/2022, il credito d'imposta (di cui all'art. 1 commi 98 ss. della L. 208/2015), per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. La percentuale del credito d'imposta va dal 25% al 45% in tutte le Regioni (tranne per Abruzzo e Molise per le quali le percentuali sono più ridotte) a seconda della dimensione dell'azienda. La domanda di contributo va fatta mediante il sito dell'Agenzia Entrate. | c. 171-172 |
| Proroga moratoria per il rimborso dei finanziamenti | Viene disposta la proroga automatica (salvo disdetta) della moratoria del pagamento delle quote di rientro dei finanziamenti, già disposta dal DL 18/2020 "cura Italia", art. 56. | c. 248-262 |
| Proroga dell'agevolazione per il rafforzamento patrimoniale delle società di capitale (già previsto dal DL 34/2020 art. 26) | Vengono prorogate al 30/06/2021 alcune misure agevolative già disposte dal DL "rilancio" per le società di capitali : <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta alle società, per i versamenti di capitale (effettuati entro il 30/06/2021), mediante conferimenti in denaro: si tratta di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. • credito d'imposta per i soci, pari al 20% dei conferimenti effettuati. | c. 263-264 |
| Proroga, con modifiche, del credito d'imposta per attività di R&S (già previsto dalla legge di bilancio 2020 c. 198-209) e del credito | Viene prorogato, con modifiche, <u>a tutto il 2022</u> , il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Le principali modifiche sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • incremento del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo dal 12% al 20% con l'aumento dell'ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro; | c. 1064-1065 |

¹³ questi sono i Comuni veneti ad alta tensione abitativa: Abano Terme (PD), Albignasego (PD), Arzignano (VI), Bassano del Grappa (VI), Belluno, Bussolengo (VR), Cadoneghe (PD), Castelfranco Veneto (TV), Chioggia (VE), Conegliano (TV), Eraclea (VE), Jesolo (VE), Legnago (VR), Martellago (VE), Mira (VE), Mirano (VE), Mogliano Veneto (TV), Montebelluna (TV), Noale (VE), Padova, Paese (TV), Piazzola sul Brenta (PD), Rovigo, Rubano (PD), San Donà di Piave (VE), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR), Schio (VI), Scorzè (VE), Selvazzano Dentro (PD), Spinea (VE), Treviso, Valdagno (VI), Venezia, Verona, Vicenza, Vigonza (PD), Villafranca di Verona (VR), Vittorio Veneto (TV)

| | | |
|--|---|--|
| <p>d'imposta per la formazione 4.0</p> | <ul style="list-style-type: none"> • incremento del credito d'imposta per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica dal 6% al 10% con l'aumento dell'ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro; • incremento del credito d'imposta dal 10% al 15% della misura dell'incentivo per investimenti in innovazione tecnologica per la realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con l'aumento dell'ammontare massimo del credito d'imposta spettante da 1,5 a 2 milioni di euro. • viene previsto l'obbligo di asseverazione della relazione tecnica <p>Per quanto riguarda il credito formazione 4.0, vengono ampliati i costi ammissibili, venendo ammessi anche i seguenti: le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.</p> <p>Per le caratteristiche specifiche e la descrizione delle agevolazioni in oggetto, rinviamo alla ns. circ. n. 1/2020, pag. 3 e 7.</p> | |
| <p>Agevolazioni imprenditoria femminile</p> | <p>Vengono destinati dei fondi, per gli anni 2021 e 2022, a favore dell'imprenditoria femminile, per iniziative di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia: avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; • programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile. | <p>c. 97-103</p> <p>Un decreto, entro 60gg, determinerà le modalità di accesso</p> |
| <p>Contributo per l'acquisto di veicoli commerciali leggeri e di autoveicoli speciali</p> | <p>Viene previsto un contributo statale per l'acquisto, dal 01/01/2021 e fino al 30/06/2021, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) • di autoveicoli speciali di categoria M1 (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio: ambulanze, furgoni isoterme, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). <p>Il contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e varia da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000 euro.</p> | <p>c. 657</p> |
| <p>Riduzione delle perdite di società di capitali; rinvio degli adempimenti obbligatori previsti dal Codice Civile</p> | <p>Per le perdite di esercizio superiori ad un terzo, prodotte nell'esercizio in corso al 31/12/2020, non operano le cause di scioglimento delle <u>società di capitali</u> per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Viene previsto che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, <u>bensì il quinto esercizio successivo</u>. Nelle ipotesi in cui la perdita riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è comunque convocata senza indugio dagli amministratori ma, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a un valore non inferiore al minimo legale (come previsto dalle regole ordinarie), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.</p> <p>Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</p> | <p>c. 266</p> |

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| Rivalutazione terreni e partecipazioni | Viene riproposta anche per il 2021, la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, detenuti al 01/01/2021 non in regime di impresa, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza al momento della loro vendita. La perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2021 e sempre entro tale data dovrà essere versata l'imposta sostitutiva o la prima rata delle tre rate annuali di pari importo. L'aliquota dell'imposta sostitutiva viene fissata, sia per i terreni che per le partecipazioni, all'11% del valore di perizia. | c. 1122-1123 |
| Estensione della rivalutazione dei beni d'impresa anche all'avviamento e alle attività immateriali | Viene estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione/riallineamento dei valori civili e fiscali, dei beni di impresa, anche all'avviamento e alle altre attività immateriali che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019. Per effettuare la rivalutazione dovrà essere versata un'imposta sostitutiva del 3%, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre hanno scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. | c. 83 |
| Contributi nuova "Sabatini" accreditati in unica soluzione | Viene esteso a tutti gli interventi il rilascio in unica soluzione, del contributo in c/interessi sui finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali, a prescindere dall'importo del finanziamento (ora l'accredito in unica soluzione era riservato ai finanziamenti fino a € 200.000). | c. 95-96 |
| Piattaforma per compensazione crediti/debiti (c.d. "baratto finanziario") | L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti italiani (per i quali non siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese), una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche . Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. Un apposito decreto da pubblicarsi, stabilirà le procedure per effettuare le compensazioni in oggetto. | c. 227-229 |
| Contrasto alle frodi per utilizzo di un falso plafond IVA | Per contrastare le frodi realizzate mediante l'utilizzo di un falso plafond Iva (e la conseguente emissione di "false" dichiarazioni d'intento), l'Amministrazione finanziaria effettuerà controlli ed analisi di rischio, per riscontrare la sussistenza delle condizioni per poter emettere dichiarazioni d'intento ¹⁴ ; se dovessero essere riscontrate illegalità, verranno inibito il rilascio di nuove dichiarazioni d'intento nonché si procederà all'invalidazione delle lettere d'intento illegittime. In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il SDI inibirà l'emissione della fattura elettronica emessa con natura di non imponibilità ai fini dell'Iva, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. | c. 1079-1083 |
| Utilizzo del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro | Viene disposto che l'utilizzo del credito d'imposta in oggetto (introdotto dall'art. 120 del DL "rilancio" e utilizzabile dalle attività dei settori ristorazione, eventi, spettacoli e turismo ed enti del Terzo settore per <u>l'adeguamento dei locali in cui viene svolta l'attività</u>) possa essere utilizzato in compensazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021. | c. 1098 |
| Lotteria degli scontrini (con proroga) e "cashback" | Sono introdotte modifiche alle regole di partecipazione alla cosiddetta "lotteria degli scontrini", al fine permettere la partecipazione alla lotteria <u>ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente</u> attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. <u>Il decreto "milleproroghe", sposta al 01/02/2021 l'avvio della lotteria, che sarà definito da un provvedimento apposito.</u> In materia di "cashback" (rimborso parziale degli acquisti con utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene chiarito che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. | c. 1095-1097 DL 183/2020 |

¹⁴ L'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 DPR 633/72 effettuate, registrate nell'anno precedente, dev'essere superiore al 10% del volume d'affari

| | | |
|--|---|--------|
| Aumento della detrazione per spese veterinarie | Viene aumentato a € 550 (da € 500) il tetto massimo delle spese veterinarie sulle quali calcolare la detrazione del 19% in dichiarazione dei redditi. | c. 333 |
|--|---|--------|

**DECRETO LEGGE "MILLEPROROGHE" (DL 183/2020), pubblicato in G.U. il 31/12/2020
ALTRE NOVITA'**

| | | |
|---|--|--|
| Possibilità anche nel bilancio 2020 di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante | Informiamo che anche nel bilancio 2020, sarà possibile non procedere alla svalutazione dei titoli (azioni, quote di srl, obbligazioni, di Stato, ecc.) iscritti nell'attivo circolante (voce C3 dell'attivo). Condizione per l'applicazione della deroga: la perdita di valore del titolo non deve avere carattere durevole. La deroga può essere applicata a tutti i titoli non immobilizzati ovvero solo a specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa; occorre in tal caso motivare adeguatamente la scelta effettuata, in Nota integrativa. | DM 17/07/2020 |
| Proroga delle deroghe per la convocazione e tenuta delle assemblee | La proroga delle deroghe ¹⁵ per la convocazione e svolgimento delle assemblee di società e di enti no-profit, si estendono alle assemblee convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. | Art. 3 c. 6 DL 183 |
| Risposte ad interpellanti in tema di superbonus e detrazioni per interventi edilizi | <p>Si segnalano le seguenti recenti risposte dell'Agenzia Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, agevolabili con le detrazioni del 110%, anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. E' possibile realizzare gli incrementi volumetrici, se necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, all'applicazione della normativa sull'accessibilità, all'installazione di impianti tecnologici, all'efficientamento energetico ovvero quelli, consentiti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, per promuovere interventi di rigenerazione urbana. ✓ l'Agenzia precisa cosa si debba intendere, in riferimento ai requisiti necessari per l'applicazione del 110% alle "unità immobiliari residenziali site all'interno di edifici plurifamiliari", per "accesso autonomo dall'esterno"; tale requisito, ricordiamo è necessario assieme a quello di "indipendenza funzionale", per tale tipologia di edifici, al fine di poter usufruire del 110%. Per "accesso autonomo dall'esterno" si deve quindi intendere che, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ○ all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione; ○ all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile. ✓ il superbonus 110% può essere sfruttato dalle Onlus, dalle OdV (Organizzazioni di Volontariato) iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991 e dalle Aps (Associazioni di promozione sociale) iscritte nei registri nazionali e regionali, per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi; gli enti religiosi che non rientrassero fra le tre categorie suindicate, potranno usufruire del superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, se partecipano alla ripartizione delle spese in qualità di condomini. ✓ nel caso in cui gli interventi edilizi comportino, al termine dei lavori, l'accorpamento di più unità abitative o, al contrario, la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, ai fini dell'individuazione del limite di spesa sui cui calcolare le detrazioni, <u>vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi</u> e non quelle risultanti alla fine dei lavori; tale pronuncia vale sia per le detrazioni per ristrutturazioni, che per l'ecobonus che per il superbonus. | Risposte n. 11, 5, 14, 15, 17, 24/2021 |

¹⁵ convocazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; svolgimento, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ecc. (deroghe già previste dal DL 18/2020 art. 106)

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ il 110% può essere sfruttato per lavori di ristrutturazione di edifici collabenti¹⁶ identificati al catasto nella categoria F2, che al termine dei lavori saranno resi abitabili (nel permesso edilizio dovrà essere indicato il cambio d'uso dell'edificio al termine dei lavori) ✓ il 110% può essere sfruttato anche per lavori di ristrutturazione senza demolizione e con contestuale ampliamento del fabbricato: in tal caso, però, il superbonus verrà calcolato solo sulle spese NON relative all'ampliamento. | |
| Limite dell'importo per l'utilizzo del denaro contante | Ricordiamo che l'attuale limite all'utilizzo del denaro contante è pari a € 1.999,99; tale limite resterà operativo fino alla fine del 2021. Dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà a € 999,99 euro. | Art. 18 c. 1 lett a) del DL 124/2019 |

Con l'occasione si porgono cordiali saluti. Studioconsulenza

**INFORMIAMO CHE, A FAR DATA DAL 01/02/2021,
LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO
IL MERCOLEDI' E VENERDI' POMERIGGIO**

¹⁶ si tratta di edifici che non possono essere abitati, e quindi non producono reddito, in quanto fatiscenti, in pericolo di crollo, parzialmente demoliti, con danni strutturali ecc.